

ILCONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio Federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale ha formulato e attuato programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, ha adottato atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecitato e proposto soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale ha approvato i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 7 "*Attività integrate di tipo tecnico*" coordinata da ISPRA e da ARPA Umbria, ARPA Liguria, ARPA Lombardia e ARPA Sicilia, comprendente l'attività "*Procedura di registrazione EMAS*", affidata al Gruppo di Lavoro n. 44 coordinato da ISPRA;

- RITENUTO** necessario nonché opportuno portare a compimento le attività del programma triennale 2014-2016 del Consiglio Federale fino a tutto il 2017, anche per congruità rispetto alla definizione del nuovo Programma Triennale da predisporre ai sensi dell'art. 10 della L. 132/16 "individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale";
- VISTA** la nota del DG ISPRA avente per oggetto: "Criticità relative al mancato ricevimento dei pareri ARPA in fase di registrazione EMAS - ricorso al silenzio assenso", inviata al SNPA dal Presidente dell'ISPRA in data 28 dicembre 2016 in cui si proponeva che trascorsi complessivamente 60 giorni, ISPRA trasmettesse al Comitato Sezione EMAS Italia la relativa relazione di istruttoria, in coerenza con la decisione del Comitato di avvalersi del silenzio-assenso;
- TENUTO CONTO** di quanto disposto dal comma 3 art. 3 della Legge 124/15 secondo cui il termine entro il quale le amministrazioni preposte alla tutela ambientale comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente;
- PRESO ATTO** della necessità nonché opportunità di adeguare il termine proposto nella nota ai 90 giorni disposti dalla predetta Legge 124/15;
- RICHIAMATA** la "Procedura di registrazione EMAS" approvata dal Consiglio Federale con DOC 43/14-CF del 30 giugno 2014;
- VISTO** l'articolo 7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Federale, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta contenuta nella nota "Criticità relative al mancato ricevimento dei pareri ARPA in fase di registrazione EMAS - ricorso al silenzio assenso" secondo la quale trascorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte di ISPRA, quest'ultima trasmette al Comitato Sezione EMAS Italia la relativa relazione di istruttoria.



Ne risulta pertanto modificato il documento “*Procedura Operativa - Integrazione del Sistema ISPRA - ARPA/APPa nei processi di adesione ad EMAS delle organizzazioni*” approvato dal Consiglio Federale con DOC 43/14-CF del 30 giugno 2014, che fa parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera con i relativi allegati:

- a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA e recepita da ciascuna Agenzia nel proprio ordinamento entro i successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento di funzionamento, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA
- b) è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPa, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento di funzionamento.

Roma,

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

PROCEDURA OPERATIVA

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA - ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI

INDICE

1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni
5. Modalità operative
 - 5.1. Prima registrazione
 - 5.2. Estensione
 - 5.3. Mantenimento
 - 5.4. Rinnovo
 - 5.5. Sospensione e cancellazione
 - 5.6. Consultazione delle Parti Interessate
6. Informazione

1. PREMESSA

La presente Procedura ha la finalità di stabilire modalità standardizzate sul territorio nazionale per la gestione dell'interfaccia tra ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le ARPA/APPA (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione/Prevenzione/Tutela Ambientale) nel processo di registrazione, e suo mantenimento, delle Organizzazioni secondo il Regolamento CE 1221/09.

La presente Procedura, pertanto, annulla e sostituisce il documento "EMAS: integrazione del sistema ANPA-ARPA/APPA nei processi di registrazione delle organizzazioni" dell'11/2/2002.

In particolare, la Procedura stabilisce le modalità di interfaccia tra l'ISPRA, nelle sue funzioni di supporto tecnico all'Organismo Competente Italiano, Comitato Ecolabel Ecoaudit (D.M. 413/1995) d'ora in poi indicato come Comitato, e le ARPA/APPA nelle fasi di registrazione, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni ai sensi del Regolamento CE 1221/09. Definisce inoltre le modalità di informazione tra ISPRA e le ARPA/APPA a valle della registrazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica alle ARPA/APPA e all'ISPRA, nell'ambito delle fasi di: prima registrazione EMAS delle organizzazioni, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni.

La Procedura diventa operativa a seguito della approvazione da parte del Consiglio Federale.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE 1221/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Procedura del Comitato Ecolabel Ecoaudit Sez. EMAS Italia per la registrazione delle organizzazioni
- D.M. 413/95 : "Regolamento del Ministero dell'Ambiente recante norme per la istituzione e funzionamento del Comitato Ecolabel Ecoaudit".
- Decisione 2013/131/UE della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

4. DEFINIZIONI

Comitato	Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo Competente nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L'ISPRA ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ARPA/APPa (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione/Prevenzione/Tutela Ambientale)	Autorità responsabile dell'applicazione della legge cui è attribuito il compito di autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della legge.
Rispetto degli obblighi normativi	La piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili alle organizzazioni richiedenti EMAS, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni.

5. MODALITA' OPERATIVE

In base a quanto stabilito dal Regolamento EMAS, la registrazione delle organizzazioni è concessa su delibera del Comitato (Regolamento CE 1221/09 Articolo 13 (Registrazione delle organizzazioni)).

Nell'ambito dell'articoli 13, 14 e 15 del Regolamento possono essere schematizzate le seguenti situazioni dove risulta necessario definire i compiti di ISPRA, ARPA, APPA e le relative modalità di interazione.

5.1. Prima registrazione

Il Regolamento CE 1221/09 all'art.13 prevede che, quando una organizzazione presenta domanda di registrazione, il Comitato, in quanto organismo competente, ai fini dell'accertamento di assenza di violazioni degli obblighi normativi in materia di ambiente, richieda all'autorità responsabile dell'applicazione della legge sul territorio una relazione scritta sull'assenza di violazioni alla legislazione ambientale applicabile da parte dell'organizzazione richiedente.

Tale formale richiesta viene inoltrata alle ARPA/APPa attraverso ISPRA - Servizio Certificazioni Ambientali entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, anticipandola informalmente anche via e-mail. ISPRA correda inoltre tale richiesta inviando le informazioni sull'organizzazione richiedente contenute nell'all. VI del Regolamento.

L'ARPA/APPa competente potrà fornire riscontro alla richiesta di ISPRA avvalendosi di una o più delle seguenti modalità:

- o informazioni presenti presso i propri archivi;
- o informazioni acquisite presso altre Amministrazioni competenti sul territorio;
- o informazioni su eventuali procedimenti giudiziari avviati in campo ambientale e/o segnalazioni all'autorità giudiziaria;

o eventuale sopralluogo da effettuarsi presso l'organizzazione richiedente.

L'ARPA/APPA entro sessanta giorni trasmette formalmente all'ISPRA una Relazione contenente gli elementi riferiti all'organizzazione desunti dalle attività sopra elencate, specificando con quali delle modalità sopraindicate tali informazioni sono state acquisite.

Nel caso di organizzazioni sottoposte ad AIA nazionale l'ISPRA provvede a chiedere informazioni integrative all'unità operativa di competenza dell'ISPRA.

La relazione deve essere inoltrata, di norma, dalla funzione che all'interno dell'Agenzia ha la responsabilità della gestione dell'interfaccia in oggetto.

In particolare, nella relazione devono essere evidenziati, in modo sintetico e riferendosi alla situazione attuale del sito/organizzazione, gli elementi di non conformità (sostanziali, inosservanze di procedure autorizzative o di controllo), eventuali situazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione della conformità legislativa ed eventuali pertinenti reclami provenienti dalle parti interessate.

Nel caso la verifica richiedesse tempi più lunghi, dovrà essere data comunicazione in tal senso ad ISPRA; in tali casi, il termine temporale verrà esteso di ulteriori trenta giorni.

Trascorsi complessivamente novanta giorni, ISPRA trasmette al Comitato Sezione EMAS Italia la relativa relazione di istruttoria.

In caso di esito positivo, ISPRA darà seguito al procedimento di istruttoria al fine di permettere al Comitato di deliberare in merito. In caso di esito negativo si attiverà quanto previsto al punto 5.6. L'esito finale della relativa delibera del Comitato, sia in caso positivo che in caso negativo, viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza.

5.2. Estensione

Qualora una organizzazione registrata presenti richiesta di estensione della registrazione, ossia qualora intenda estendere la registrazione anche ad altri siti/processi/attività ricadenti sotto il proprio controllo, si procede come descritto al precedente punto 5.1 limitatamente ai siti/processi/attività oggetto dell'estensione.

5.3. Mantenimento

Qualora l'ARPA/APPA, durante il periodo di validità della registrazione EMAS, accerti o venga a conoscenza di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia ambientale, di segnalazioni rilevanti o di eventi incidentali occorsi, relativi ad una organizzazione registrata EMAS, comunica tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, al Comitato per il tramite di ISPRA tali informazioni corredate da una descrizione dell'accaduto.

Il Comitato procede con deliberazione alla adozione dei necessari provvedimenti che vengono notificati all'organizzazione e di cui viene data informazione all'ARPA/APPA competente.

5.4. Rinnovo

Quando una organizzazione registrata EMAS richiede il rinnovo di registrazione, il Comitato procede al rinnovo qualora nel periodo di validità della registrazione non siano pervenute, dalle ARPA/APPA, dal Verificatore o da altre fonti attendibili, informazioni che costituiscano elemento ostativo e se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal Regolamento. L'esito della relativa

delibera viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza. Qualora pervengano al Comitato elementi ostativi al rinnovo di registrazione viene attivato quanto previsto al punto 5.6.

5.5. Sospensione e cancellazione

Qualora il Comitato accerti il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 15 del Regolamento EMAS, provvede secondo i casi a sospendere o cancellare l'organizzazione dal registro nazionale ed europeo. L'esito delle relative delibere viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza.

5.6. Consultazione delle Parti Interessate

Qualora il Comitato venga informato, tramite relazione, da ARPA/APPA o altro Ente di una violazione degli obblighi normativi in materia di ambiente da parte di una organizzazione registrata EMAS, lo stesso, in considerazione di quanto riportato nell'art. 15 del Regolamento, può richiedere tramite ISPRA l'attivazione della consultazione delle parti interessate al fine di ottenere le informazioni necessarie per adottare l'opportuna delibera. ISPRA invia all'organizzazione una richiesta scritta nella quale sono riportate le criticità in merito agli adempimenti legislativi sollevati da ARPA/APPA o altro Ente per le quali si richiedono azioni di risoluzione e i tempi previsti. Tale richiesta viene inoltrata al Verificatore Ambientale (V.A.) che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale e p.c. all'ARPA/APPA o altro Ente competente. Le informazioni di ritorno dovranno essere comunicate anche all'ARPA/APPA o altro Ente che provvederà ad inviare un parere in merito alle controdeduzioni e/o alle azioni programmate/intraprese dall'organizzazione. ISPRA sottopone gli esiti della consultazione delle parti interessate al Comitato per il seguito di competenza. L'esito delle decisioni finali del Comitato viene comunicato all'organizzazione richiedente, al V.A. e, per conoscenza, all'ARPA di competenza.

6. INFORMAZIONE

In funzione della Legge istitutiva delle Agenzie e dei disposti organizzativi, ciascuna ARPA/APPA individua formalmente la funzione di riferimento cui, come struttura centrale, è assegnata la Responsabilità della gestione dell'interfaccia e la comunica all'ISPRA.

L'ISPRA a sua volta comunica a tutte le ARPA/APPA i nominativi ed i riferimenti di contatto del/i referente/i per l'attività di cui alla presente procedura.

Qualora il Comitato ritenga di acquisire informazioni aggiuntive, rispetto a quanto comunicato ai sensi dei punti precedenti, in merito allo stato di conformità normativa alle pertinenti leggi ambientali di un'organizzazione richiedente EMAS o in possesso della registrazione, interpella, tramite ISPRA, l'ARPA/APPA di competenza. L'ARPA/APPA consultata fornisce le informazioni se in suo possesso, inviando una relazione scritta all'ISPRA.

Come riportato ai punti precedenti in merito allo scambio di informazioni tra Comitato, ISPRA e ARPA/APPA, tutte le comunicazioni devono avvenire per iscritto (posta ordinaria, fax, e-mail, PEC) e comunque gli esiti delle delibere e delle pertinenti decisioni del Comitato vengono inviati per conoscenza alle ARPA/APPA di competenza. Gli esiti relativi alle informazioni fornite dalle ARPA / APPA vengono comunicati alle stesse.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, ISPRA cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione del registro ufficiale delle organizzazioni registrate EMAS.